



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 9

GIUNTA COMUNALE

profilo 846

OGGETTO: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni: determinazione tariffe per l'anno 2011.

L'anno **duemilaundici** addì **dodici** del mese di **febbraio** alle ore **09.00** nella sede Comunale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

1	BARALDI	PAOLA	SINDACO	P
2	VALLA	CERICO	VICESINDACO-ASSESSORE	P
3	PEDRAZZOLI	MAURO	ASSESSORE	P
4	PEDRAZZOLI	MARCO	ASSESSORE	P
5	SANTACHIARA	ALESSANDRO	ASSESSORE	P

Presenti n. **5** Assenti n. **0**

Presiede il SINDACO BARALDI PAOLA

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE SCULCO SALVATORE

COPIA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Capo I del Decreto Legislativo 15/11/1993, nr. 507 che disciplina le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

RILEVATO che le tariffe sono differenziate secondo la classe demografica di appartenenza del Comune e la natura del mezzo pubblicitario al quale sono riferite e, nell'ambito di tali distinzioni, sono determinate dal decreto legislativo in misura fissa, salvo le maggiorazioni facoltative applicabili:

- dai Comuni con rilevanti flussi turistici;
- dai Comuni delle prime 3 classi demografiche, per le categorie speciali delle località;

CONSIDERATO che l'art. 2 del decreto:

√ prevede la suddivisione dei comuni nelle sotto indicate classi:

- classe I - Comuni con oltre 500.000 abitanti;
- classe II - Comuni con oltre 100.000 e fino a 500.000 abitanti;
- classe III - Comuni con oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
- classe IV - Comuni con oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
- classe V - Comuni fino a 10.000 abitanti;

√ stabilisce che ai fini della classificazione del Comune occorre fare riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'ISTAT;

RILEVATO che la popolazione di questo Comune alla predetta data di riferimento (31/12/2009) era costituita da nr. 5.569 abitanti residenti per cui, lo stesso, è compreso fra i Comuni di classe V;

VISTO il DPCM del 16 febbraio 2001 che ha rideterminato, per i Comuni di classe V, in L. 22.000 - pari a euro 11,36 - la tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. nr. 507/1993;

VISTA la Legge 27/12/1997, nr. 449, così come modificata dalla Legge 23/12/1999, nr. 488, che al comma 10 dell'art. 11 prevede che le tariffe ed i diritti di cui al Capo I del D.Lgs. nr. 507/1993 e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20% a decorrere dal 01/01/1998 e fino ad un massimo del 50% a decorrere da 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato;

VISTA la propria deliberazione nr. 15 del 18/03/2002 con il quale si deliberava di aumentare del 20% le vigenti tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni a partire dal 01/01/2002;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 03/03/1995 e successiva modificazione;

DATO ATTO di quanto disposto dall'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che recita:

"Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"

anno.”;

VISTO l'art. 77 bis del D.L. 112/2008 convertito nella Legge n. 133 del 06/08/2008 che conferma per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267;

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica, favorevole ed allegato, espresso dal Responsabile del 2° Settore "Bilancio ed Affari Finanziari", ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000, nr.267;

CON VOTI unanimi e palesi;

DELIBERA

Per quanto in premessa, DI CONFERMARE per l'anno 2011 le vigenti tariffe della imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, come sotto riportate:

PARTE I - TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

1. PUBBLICITA' ORDINARIA (artt. 12 e 7, e. 2, 6 e 7)

- 1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metri quadrato di superficie - (tariffa base):
- | | | |
|-----------|---|------------|
| Durata: - | per anno solare | euro 13,63 |
| - | non superiore a 3 mesi, per ogni mese
o frazione di mese | euro 1,36 |
- Per la durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.
- 1.2 Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1, per ogni metro quadrato di superficie - (tariffa base maggiorata del 100%):
- | | | |
|-----------|---|------------|
| Durata: - | per anno solare | euro 27,27 |
| - | non superiore a 3 mesi, per ogni mese
o frazione di mese | euro 1,98. |
- 1.3 Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5, la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.
- 1.4 L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base.
La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

2. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (artt. 13 e 7, c. 2, 6 e 7)

- 2.1 Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:
Durata: - per anno solare euro 13,63
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese
o frazione di mese euro 1,36

Per la durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3, sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

- 2.1.1 Per i veicoli adibiti ad uso pubblica l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

- 2.2 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa ad adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. euro 89,24
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. euro 59,49
c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie euro 29,75

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'art. 7, c. 7 del D.Lgs.507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art. 14. e. 1.2,3)

- 3.1 Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

- Durata: - per anno solare euro 39,66
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese
o frazione di mese euro 3,97

Per la durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

- 3.2 Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

4. PUBBLICITA' CON PROIEZIONI (art. 14. c. 4 e -5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti 'riflettenti. si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

Durata:

- | | | |
|--|------|-------|
| - per ogni giorno | euro | 2,48 |
| - per durata superiore a 30 giorni si applica: | | |
| - per i primi 30 giorni la tariffa per giorno di | euro | 2,48 |
| - dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di | euro | 1,24. |

5. PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (art. 15.c. 1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a: euro 13,63.

6. PUBBLICITA' CON AEROMOBILI (art. 15. c. 2)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:

euro 59,50.

7. PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art. 15. c. 3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di:

euro 29,75.

8. PUBBLICITA' VARIA (art. 15. c. 4)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla qualità di materiale, distribuito. in base alla tariffa di:

euro 2,48.

9. PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art.15, c. 5)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente: euro 7,44.

PARTE II - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a 70x100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

- per i primi 10 giorni euro 1,24
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione euro 0,37;

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma precedente è maggiorato del 50%;

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100% del diritto.

DI TRASMETTERE alla ditta ICA SRL, ditta appaltatrice del servizio di pubbliche affissioni e pubblicità, copia del presente atto;

DI TRASMETTERE, in elenco, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, dando atto che la stessa è a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio di Segreteria e per tutto l'orario di servizio - art. 20 del "Regolamento sul Procedimento Amministrativo e sul Diritto di accesso ai Documenti Amministrativi";

DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267.



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE DI G.C. NR. 9 DEL 12/02/2011

**OGGETTO: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni:
determinazione tariffe per l'anno 2011.**

P A R E R I
ART. 49 D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to BELTRAMI LORETTA

--



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BARALDI PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCULCO SALVATORE

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 12/02/2011, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCULCO SALVATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del D.Lgs 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 9 del 12/02/2011 -viene oggi 16-02-2011 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCULCO SALVATORE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 del D.Lgs.267/2000)

Copia della presente deliberazione è trasmessa oggi 16-02-2011 - giorno di pubblicazione - ai Capigruppo Consiliari e la stessa è a disposizione dei Consiglieri Comunali presso l'Ufficio di Segreteria per tutto l'orario di servizio.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCULCO SALVATORE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SINDACO
BARALDI PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCULCO SALVATORE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune. La stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno 26-02-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCULCO SALVATORE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SINDACO
BARALDI PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCULCO SALVATORE

